



Dott. Sandro Zaffina

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via D. Rubino, 3 – 88046 Lamezia Terme

Tel. 0968/433573 – e-mail studiocommercialezaffina@gmail.com

Lamezia Terme, lì 08/12/2020

Spett.le

FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA

c.a. Presidente Avv. Gennarino Masi

Oggetto: PARERE CONTABILE FONDAZIONE TERINA ONLUS.

Facendo seguito alla vs. richiesta sulle conseguenze e ripercussioni che determina sul bilancio il decreto MIUR di revoca del progetto PONA3_00331 di cui al D.D. 968/Ric. del 11/11/2011 e sulla base del parere “pro-veritate” reso dall’avvocato Raffaele Mirigliani, si esplicita quanto segue.

PREMESSA.

1. Le passività potenziali nel processo valutativo.

Il tema della valutazione e della contabilizzazione delle passività potenziali si presenta ancor oggi non ben definito in relazione alle disposizioni codicistiche in vigore. In tal senso un richiamo viene fatto, seppur indirettamente nell’art. 2424-bis del codice civile, terzo comma, che recita: “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati alcuni dati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”.

A parere di chi scrive le sole indicazioni codicistiche non danno elementi sufficienti, anche sulla base del parere pro-veritate su richiamato, pertanto occorre far ricorso ai suggerimenti forniti dagli organismi contabili nazionali ed internazionali, cercando di circoscrivere il concetto di passività potenziale e la portata informativa della medesima.

L’OIC (Organismo italiano di contabilità) 31 al paragrafo 5 recita “I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono

stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro".

Al paragrafo 10 del medesimo principio contabile si precisa che "Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro".

L'OIC 19 par. 5 versione 2005 con riferimento al concetto di "potenziale" si esprimeva, al punto C. VI.a., come segue "In particolare, per 'potenzialità' si intendono in questo Principio contabile una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva).

Il paragrafo 9, invece, evidenzia che "Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale).

Gli elementi che accomunano gli incisi, sopra riportati, sono sostanzialmente:

- a) la natura determinata ed "esistenza probabile" della passività relativamente al verificarsi di un evento futuro;
- b) la "potenzialità" che la passività sia connessa a situazioni esistenti alla data di bilancio;
- c) lo "stato di incertezza" che si verifichi l'evento futuro e che da tale evento possa scaturire una perdita per l'azienda.

Per "esistenza probabile" della passività e come, la medesima, debba essere valutata alla luce della sua concreta possibilità di tramutarsi in un eventuale perdita per la realtà aziendale si può ricorrere a quanto indicato nell'OIC 31 al paragrafo 12 in cui si distingue l'evento probabile, dall'evento possibile rispetto a quello remoto.

L'evento è "probabile" qualora il suo accadimento è ritenuto verosimile, quindi concretizzabile. Si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro (causa da incardinare). È chiaro che, affinché si possa classificare come "probabile", la passività deve possedere i caratteri della "verosimiglianza" in relazione alle informazioni di cui si è in possesso alla data di chiusura del bilancio. In tal senso

l'ipotesi di un contenzioso amministrativo/civile già avviato alla data di bilancio, con una chiusura avente data incerta è verosimile trattarla piuttosto come passività potenziale.

Si classifica, invece, passività "possibile", la passività che, seppur legata ad eventi futuri, si caratterizza per un'"esistenza probabile" scarsamente definibile, tale da rendere non "verosimile" che l'evento possa produrre una perdita per l'impresa;

Infine l'evento "remoto" è configurabile con la probabilità che la perdita relativa alla passività potenziale si possa concretizzare è considerata un evento eccezionale, non preventivabile dal soggetto valutatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, la maggiore difficoltà, affinché si possa parlare di "passività potenziale", è quindi quella di stabilire quando la "probabilità" è tale da tramutarsi in effettivo rischio, ovvero in un'incertezza misurabile tale da necessitare un accantonamento ad hoc.

Risulta necessaria e ovviamente dirimente l'acquisizione di informazioni sui fatti

petendi come sottolineano gli OIC 31 e gli ISA 505 – Conferme Esterne ripreso dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al capitolo 18.

In definitiva, l'"esistenza probabile" e "stato di incertezza" non possono essere definite a priori senza aver valutato con attenzione il rischio di una perdita che ne potrebbe derivare e gli effetti sugli equilibri economici e finanziari dell'azienda. Il rischio, indubbiamente, rappresenta una variabile da non trascurare, ma da valutare in relazione alle informazioni raccolte.

La sola definizione del rischio permette di stabilire la distinzione tra passività probabile con rischio determinato, rispetto alla passività "possibile" o "remota", entrambe, seppur in misura differente, di natura incerta e non misurabile.

Anche per i principi contabili internazionali e le passività potenziali vengono correlate alla definizione di obbligazione con una distinzione tra "attuale" o "possibile".

Lo IAS (International Accounting Standards) 37 al paragrafo 10 recita come segue: "La passività potenziale è:

a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo ad esempio esito di una causa;

b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;

C) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità".

Pertanto l'obbligazione "attuale" che si riferisce ad un evento passato, non costituisce una passività potenziale in quanto, alla chiusura del bilancio, la probabilità di impiego di risorse finanziarie non è stimabile con attendibilità conseguenzialmente non necessita la formazione di un fondo rischi. E' il caso di obbligazione nascente da causa legale i cui effetti sono riconducibili alla probabilità di soccombenza.

Altra circostanza è invece l'obbligazione attuale quando l'azienda non ha alcun'altra valida alternativa per adempiere l'obbligazione, ad es. non ci sono più i margini temporale per ricorrere. In tal senso, l'obbligazione è quindi certa alla data di bilancio.

Un altro aspetto importante curato dallo IAS 37 al paragrafo 29 è quello rappresentato **dalle obbligazioni solidali ovvero di rivalsa**, in cui l'azienda obbligata deve valutare se vi sono altri obbligati in grado di adempiere alla sua obbligazione. In tal caso, necessita valutare se si creano i presupposti del danno "probabile" o "possibile". Nella prima circostanza si dovrebbe procedere con l'accantonamento al fondo, mentre nella seconda ipotesi è sufficiente l'annotazione nelle note di bilancio.

2. Le passività potenziali e il loro stanziamento nel fondo rischi.

Alla base dell'iscrizione del fondo rischi ed oneri in bilancio vi è sicuramente la natura della passività. In particolare, richiamando l'OIC 31, al paragrafo 4 e 524, sono classificabili come fondi rischi, le passività i cui valori stimati presentano una natura determinata ed esistenza probabile, relativamente a situazioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Per i fondi rischi, si parla di mere "situazioni già esistenti alla data di bilancio" e di "passività potenziale", poiché l'esito dell'evento futuro e i suoi effetti risultano più incerti. Riprendendo alcuni passaggi esposti in precedenza, l'incertezza misurabile, correlata ad un rischio, confluisce in un fondo, diversamente si procede ad una mera annotazione nella nota integrativa, se la passività potenziale risulta "possibile", senza alcuna nota di bilancio se invece, addirittura, la passività potenziale è classificabile come "remota".

Sostanzialmente viene ribadito anche dai principi contabili internazionali, per i quali l'accantonamento al fondo rischi è richiesto nel caso di obbligazioni attuali (o più che probabili) e non anche per quelle obbligazioni possibili (meno del 50% di probabilità), o remote il cui esborso finanziario futuro è collegabile ad un evento passato vincolante.

Ne consegue che la ratio con cui viene costituito il fondo rischi è quello di attivare un processo di autofinanziamento anche progressivo, attraverso la contabilizzazione di un costo non monetario, ovvero mediante una politica di ritenzione degli utili. **Ed è questo il caso della Fondazione Terina per gli utili registrati nell'ultimo triennio.**

Ne consegue l'importanza, nella determinazione degli accantonamenti, di procedere in modo oculato alla determinazione dei medesimi. Il tutto per garantire una congruità (ragionevolezza) e veridicità del dato di bilancio.

Anche l'Agenzia delle entrate ritiene e riconosce come reali costi di competenza dell'impresa se sono certi ed **irreversibili**.

In buona sostanza, si può operare con l'apposizione in fondo in modo graduale fermo restando la "valutazione di congruità dei fondi [...] alla fine di ciascun esercizio. L'eventuale variazione degli importi per un adeguamento del valore, a seguito dell'acquisizione di nuove informazioni, non comporta una correzione di errore, ma un cambiamento delle stime contabili secondo quanto indicato negli OIC.

Per completezza, l'obbligo di richiamare all'art. 2427, comma primo, n.9), per informare delle operazioni che rappresentano passività "possibili", era già previsto anche nell'art. 2424 terzo comma, abrogato con il d. lgs n. 139/2015, riferendosi ai conti d'ordine, e già contemplato dagli OIC. Un obbligo, quello dei conti d'ordine, da rispettare precisando che la funzione dei conti d'ordine era comunque di mera "annotazione di memoria", **al pari di quanto oggi viene esercitato facendo ricorso alla nota integrativa.**

Pertanto non si produce alcun effetto da un punto di vista patrimoniale e non vi è alcuna modifica sostanziale e contabile dei valori dell'attivo e/o del passivo.

Conclusioni

Volendo richiamare quanto sino ad ora esposto è chiaro che, considerare un'obbligazione come attuale o comunque probabile, richieda una serie di riflessioni non sempre semplici da definire. La principale difficoltà è sicuramente quella di stabilire se si è in presenza di una passività probabile rispetto ad una passività possibile o remota.

L'eventualità del rischio futuro riconducibile ad un'obbligazione passata richiede l'iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile. Nell'ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa. L'ultima categoria, rappresentata dalle passività remota non richiede alcun tipo di informativa.

A conclusione, il parere pro veritate dell'avv. Mirigliani chiarisce in maniera inequivocabile (si richiama quanto suesposto sulla necessità di acquisire tutte le informazioni del caso) che " ... *va da sé che in tale ricorso ed eventualmente anche con istanza a parte ad hoc si riproporrà la richiesta di acquisizione delle informative della Guardia di Finanza indicate nei provvedimenti con riserva all'esito di motivi aggiunti ..*"

Condivisibile è inoltre quanto affermato in merito "*..tutela da ingiusti oneri pregiudizievoli e talvolta fatali, spropositati e sproporzionati alla concretezza, sembra, con mia piena convinzione, che qualificata dottrina e giurisprudenza si attestino, se non sul requisito escludente l'obbligo, se non per eventi **remoti**, almeno per eventi non seriamente probabili, senza elevato grado di serietà di contestazione nell'an e nel quantum..*"

In definitiva nel caso di specie l'estensore del bilancio si deve orientare, non essendo considerate passività certe, ma riconducibili nelle loro differenti gradazioni verso un richiamo in nota integrativa o in subordine un accantonamento graduale (la Fondazione ha un valore del patrimonio netto per euro 2.709.869 – bilancio al 31 dicembre 2019) utilizzando per come su esplicitato gli accantonamenti di utili degli ultimi tre esercizi, non sottovalutando eventuali possibilità di rivalsa derivanti dall'acquisizione di più precise informazioni a seguito della causa da incardinare nei termini di legge.

L'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

Dott. Sandro Zaffina

